

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI E NON CONSUMATORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA ALBERTINI S.P.A.
 Sede: VIA BORGONUOVO, 14 – 20121 MILANO
 Sito internet: www.albertinibank.it
 e-mail: info@albertinibank.it
 Capitale Sociale: euro 10.000.000 i.v.
 Iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11894590154 REA n. 1508113
 Codice Azienda Bancaria n. 03258 Albo Banche n. 5573
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi
 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Ersel Investimenti SPA.

CHE COSA È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la banca mette a disposizione di un cliente, a tempo indeterminato o a tempo determinato una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un ammontare concordato, in aggiunta alle eventuali disponibilità a credito del cliente. Salvo diversi accordi, il cliente può utilizzare (anche mediante emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti nonché bonifici e/o altre tipologie di accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Nel caso il conto corrente di utilizzo sia cointestato, l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile da entrambi gli intestatari.

A fronte della concessione di un'apertura di credito in conto corrente possono essere richieste garanzie di tipo reale (pegni) e di tipo personale (fideiussioni)

Principali rischi connessi al servizio

Tra i principali rischi va tenuto in considerazione la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicata (tassi di interesse, altre commissioni e spese di servizio). Inoltre va considerato che l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (c.d. clausola floor) che in presenza di parametri di riferimento con valore negativo considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d'interesse pari allo spread fino a quando i parametri di riferimento non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipologia Contratto di Credito	L'apertura di credito in conto corrente è dedicata sia a clientela privata che società con masse depositate presso la Banca.
Finalità	L'affidamento è finalizzato a disporre di una riserva di liquidità in conto corrente senza un vincolo di destinazione. Salvo specifica autorizzazione della Banca non consentito l'utilizzo dell'affidamento per acquisto da parte del Cliente di strumenti e/o prodotti finanziari di qualsivoglia tipologia.
Importo totale del credito	Min. euro 5.000 * Max. limiti regolamentari
Condizioni di prelievo	Sono previste modalità di prelievo per cassa quali contanti, assegni bancari e circolari, bonifici ecc.
Durata del Contratto di affidamento	Il contratto di affidamento può essere concesso a revoca o a scadenza.
Piano di rientro	Possono essere previsti piani di rientro con tranches mensili, trimestrali, semestrali, annuali. Per durate superiori ai 18 mesi deve, di norma, essere sempre previsto un piano di rientro.
Importo dovuto da Parte Beneficiaria	L'importo totale dovuto dal cliente corrisponde all'importo utilizzato della linea di credito oltre agli interessi e agli altri costi connessi e maturati sino alla data di rimborso.
Garanzie richieste	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della banca con meccanismi di reintegro qualora il valore delle garanzie conferite risultasse pari o inferiore al Valore Minimo definito dalla Banca stessa. Potrebbe rendersi necessaria una eventuale fideiussione del terzo, a seconda delle risultanze dell'istruttoria.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente indicativo, stabilito da Banca d'Italia, di apertura di credito in conto corrente. Per saperne di più: www.bancaditalia.it

IPOTESI			TAEG
Il TAEG è stato computato ipotizzando un contratto di apertura di credito in conto corrente che preveda l'applicazione di un tasso nominale annuo sulle somme utilizzate e di una commissione per la messa a disposizione dei fondi (C.S.A.). Si ipotizza inoltre che il credito abbia una durata di tre mesi e sia utilizzato per intero liquidazione trimestrale e applicazione di una commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'articolo 117 bis D.LGS. 385/93 T.U.B	Affidamento accordato	Euro 1.500,00	7,19%
	Tasso debitore nominale annuo	5,00%	
	Commissione di messa a disposizione fondi (CSA)	2,00% annua	
	Altre spese	zero	

Il Tasso effettivo globale medio (**TEGM**) pro tempore vigente previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può essere consultato il filiale e sul sito della banca: www.bancalbertini.com

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**INTERESSI DEBITORI**

ELEMENTO	Qualora il fido sia in essere alla data di esigibilità	In caso di cessazione del rapporto di affidamento
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di affidamento
Modalità di calcolo	Anno civile (365)	Anno civile (365)
Data esigibilità degli interessi debitori	1 marzo dell'anno successivo a quello in cui gli interessi sono maturati	Alla data di cessazione del rapporto di affidamento
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (1 marzo)	Alla data di cessazione del rapporto di affidamento

TASSI E ALTRE CONDIZIONI

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate (1)	Euribor 3 mesi + 500 basis points
Commissione Omnicomprensiva (CSA) (2)	2% annua
Commissione di Istruttoria Veloce sugli sconfinamenti (3)	Esente (2)
Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate extra -fido (4)	Euribor 3 mesi (1) + 700 basis points con clausola floor.
Tasso di mora (5)	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate pro-tempore vigente + 250 basis points

Avvertenza: le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri saranno conteggiati separatamente

LEGENDA**(1) Criterio di indicizzazione:**

Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 365 giorni a 3 mesi riferita al mese immediatamente precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale è effettuata la rilevazione. Periodicità di revisione: il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo. È prevista l'applicazione della clausola floor. Pertanto qualora per effetto del mercato monetario il parametro assuma un valore negativo lo stesso avrà valore pari a zero. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate sarà pari al solo valore dello spread

(2) CSA:

La commissione omnicomprensiva spetta alla Banca per la messa a disposizione dei fondi concessi mediante apertura di credito. Viene applicata sull'importo totale del credito in proporzione alla durata, indipendentemente dall'effettivo prelievamento delle somme e della durata dell'utilizzo e viene addebitata annualmente.

(3) C.I.V.:

In caso di sconfinamento, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, la Banca applica una Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca, oltre agli interessi debitori fuori fido pattuiti con Parte Beneficiaria e calcolati sull'ammontare dello sconfinamento registrato. Tale commissione è applicata a fronte di addebiti che determinano un nuovo sconfinamento o che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. Essa non è dovuta qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca o se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha consentito. Essa non è dovuta qualora Parte Beneficiaria rivesta la qualifica di Consumatore e (i) per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari ad euro 500,00 o per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari ad euro 500,00; (ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi, a condizione che il Consumatore non abbia già beneficiato dell'esclusione dal pagamento delle commissioni (ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii)) nel trimestre solare in corso.

(4) TASSO DEBITORE ANNUO SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA-FIDO:

Tasso applicato sulle somme utilizzate in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento concesso. Per i criteri di parametrizzazione vale quanto riportato al punto (1)

(5) TASSO DI MORA:

Il tasso che la Banca si riserva di applicare sull'esposizione risultante in seguito alla revoca o scadenza dell'affidamento concesso, qualora questa non venga coperta entro il termine di preavviso indicato nella comunicazione medesima.

RECESSO E RECLAMI

1. Recesso

1.a. – Recesso da parte del Cliente

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso con decorrenza dalla data di ricezione del recesso da parte della banca.

1.b. Recesso da parte della Banca

Se la linea di credito è concessa a tempo indeterminato (così dette linee "a revoca") la banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito **con preavviso** di 15 (quindici) giorni inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre la scadenza di detto preavviso.

Qualora sussista giustificato motivo la Banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito **senza preavviso** dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Cliente un termine non inferiore a **5 giorni** per il pagamento di quanto dovuto.

Se la linea di credito è concessa a tempo determinato (così dette linee "a scadenza"), a condizione che sussista giusta causa, la banca può recedere dal contratto e/o ridurre l'ammontare del credito e/o sospendere l'utilizzo della linea di credito **senza preavviso** dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Cliente un termine non inferiore a **5 giorni** per il pagamento di quanto dovuto. In assenza di giusta causa la Banca non può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato. Il recesso per giusta causa ha in ogni caso, l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e pertanto la parte eventualmente non utilizzata del fido diverrà indisponibile.

1.c. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta sempre che siano verificate tutte le condizioni necessari alla chiusura del rapporto, ivi compresa l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi e spese.

2. Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca – Via Borgonuovo, 14 20121 - Milano, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (sito internet www.conciliatorebancario.it).
È un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura. I servizi offerti sono:

2.a. Conciliazione

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l'accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Per attivare una conciliazione scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

2.b. Ombudsman - Giurì bancario

È un organismo collegiale di giudizio alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'"Ufficio Reclami" della propria banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell'Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi

escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per inoltrare un ricorso inviare una lettera con tutta la documentazione a: Conciliatore Bancario Finanziario – Ombudsman - Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2251, E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it

2.c. Arbitrato

Una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

Per chiedere l'avvio di un arbitrato scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Fax: 06 67482250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

1. Consultazione di una Banca dati.

Se la domanda di credito, proveniente da un soggetto che riveste la qualifica di Consumatore, è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, la banca, gratuitamente e in tempi rapidi, è tenuta ad informarlo, sempreché la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla normativa comunitaria o sia contraria all'ordine pubblico o alla sicurezza. Nella comunicazione di rifiuto saranno forniti gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori. La Banca si avvale delle seguenti banche dati: Centrale dei Rischi, Registro delle imprese, Centrale dei bilanci, Cerved, Conservatoria dei registri immobiliari, Centrale d'Allarme Interbancaria.

2. Diritto a ricevere una copia del contratto.

Il richiedente affidamento che rivesta la qualifica di Consumatore ha diritto di ottenere gratuitamente, a richiesta, copia del contratto idoneo per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se la Banca, al momento della richiesta non intende concludere il contratto.

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra -fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto la disponibilità, anche per valuta. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto in caso di autorizzazione espressa del cliente. In assenza di autorizzazione gli interessi saranno oggetto di separata contabilizzazione nell'ambito del medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, il tasso parametro applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero)
Tasso variabile	Si definisce Tasso di Interesse variabile quel tasso che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di apertura di credito.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso Effettivo Globale (TAEG)	Il TAEG individua indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. L'indicatore non esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e della durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di Istruttoria veloce	A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti del fido, i contratti di conto corrente o apertura di credito possono prevedere a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi effettivamente sostenuti.

Spazio riservato all'offerta fuori sede

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente:

Nome: Cognome

Qualifica:

Promotore Finanziario iscritto all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (Delibera Consob n°.....del .../.../....)

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della conclusione del contratto il presente Foglio Informativo nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia**

Data/...../.....

Firma del cliente _____

Cognome e Nome del promotore finanziario